

Violenza telematica

Tecniche investigative e forme di contrasto¹

Diana Russo

Sommario: 1. *L'impiego delle moderne tecnologie informatiche nella violenza intrafamiliare.* - 2. *Tecniche di accertamento della violenza di genere. Utilizzabilità e valore probatorio delle comunicazioni SMS, E-MAIL e WhatsApp.* - 3. *Prospettive rimediali. Divieto di comunicazioni indirette.*

1. L'impiego delle moderne tecnologie informatiche nella violenza intrafamiliare

Lo sviluppo delle moderne tecnologie ha comportato la nascita di nuove fattispecie delittuose di cui i sistemi informatici e telematici costituiscono l'oggetto (cd. reati informatici) nonché l'utilizzo diffuso di detti sistemi nella realizzazione di reati comuni. Fra questi ultimi rientra la violenza di genere, espressione con la quale ci si suole riferire a reati diretti ad una determinata persona offesa in virtù della appartenenza a un genere.

Ed invero, tra le molteplici forme che può assumere la violenza intrafamiliare (verbale, fisica, sessuale, psicologica, domestica, economica, assistita) spiccano le invettive indirizzate al partner per posta elettronica o messaggio telefonico, anche utilizzando applicazioni di messaggistica istantanea (come *WhatsApp*) e *social network* (es. *Facebook*), ivi compresa la pubblicazione di *post* infamanti e/o minatori esplicitamente o implicitamente riferiti alla vittima².

In relazione a tali condotte, occorre interrogarsi, sul piano probatorio, circa le tecniche investigative più efficaci e, nell'ottica rimediale, sulle

¹ Testo rielaborato della Relazione al Convegno "I rapporti patologici di coppia. Profili giuridici e psicologici attraverso l'analisi delle comunicazioni SMS, E-MAIL e WhatsApp", organizzato dal Comitato Pari Opportunità – COA Velletri il 23 marzo 2021.

² La rilevanza penale di comunicazioni indirette è stata riconosciuta da Cassazione penale, sez. II, n. 46874 del 14 luglio 2016, in Guida al diritto 2016, 48, 31, che ha ritenuto "Legittima la revoca dei domiciliari per il reo che dalla propria abitazione abbia postato sui social network delle emoticon dal messaggio assolutamente incerto e criptico e che, invece, potevano lasciare sottintendere qualcosa decodificabile solo da una ristretta cerchia di soggetti. Lo sostiene la Cassazione per la quale la prescrizione di non comunicare con persone estranee deve essere inteso nel senso di un divieto non solo di parlare con persone non conviventi, ma anche di stabilire contatti con altri soggetti, sia vocali che a mezzo congegni elettronici".

misure più adeguate a scongiurare il rischio di reiterazione.

2. Tecniche di accertamento della violenza di genere. Utilizzabilità e valore probatorio delle comunicazioni SMS, E-MAIL e WhatsApp

Il principale limite all'accertamento dei reati di violenza di genere e, segnatamente, di violenza intrafamiliare, è costituito dal fatto che si tratta di reati ai quali è fisiologico che non abbia assistito nessuno e di cui, pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, la persona offesa è l'unico testimone.

Sulla scorta di tale constatazione, la giurisprudenza ormai granitica ritiene che le provalazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto; in tal caso, la valutazione della genuinità del narrato deve, peraltro, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le asserzioni di qualsiasi altro testimone, in considerazione dell'interesse di cui la persona offesa è portatrice³.

L'orientamento espresso opera anche in caso di persona offesa minorenni – nei confronti delle cui narrazioni si impone una valutazione più approfondita, anche in relazione al contesto in cui è avvenuto il primo svelamento e al rischio di suggestioni, sia pure eventualmente involontarie, indotte dai primi intervistatori, o di contaminazioni ingenerate dal confronto con più interlocutori⁴ – nonché con riferimento

³ In tal senso vedi, da ultimo, Cassazione penale, sez. 5, Sentenza n. 21030 dell'8 giugno 2020, Redazione Giuffrè 2020, che ha precisato che *“laddove siano oggetto di valutazione motivata, le dichiarazioni della persona offesa sono difficilmente sindacabili, rimanendo l'attendibilità di colui che le ha rese una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, con l'aggravio, quindi, che una siffatta censura, finendo con l'attingere il fatto e quindi il merito, non è deducibile in Cassazione”* (conformi: Cassazione penale, Sez. U, n. 41461 del 19 luglio 2012; Cassazione penale, Sez. 2, n. 7667 del 29 gennaio 2015).

Con riferimento specifico alla parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, Cassazione penale, Sez. 3, sentenza n. 29612 del 5 maggio 2010, in CED Cassazione penale, 2010, Cass. pen. 2011, 10, 3520, ha ritenuto che possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziari, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali provalazioni, nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e a esprimere la ragione del suo convincimento.

⁴ *“Nelle ipotesi in cui la persona offesa dei reati sessuali sia di età minore, e soprattutto nelle ipotesi di abusi collettivi, deve essere tenuta in considerazione la possibilità di un contagio dichiarativo, che si configura a seguito dello scambio di informazioni e notizie da parte dei dichiaranti, che conduce a modificare il convincimento di quanto accaduto e, addirittura, può condurre alla formazione di un convincimento che non corrisponde al reale accadimento dei fatti; tale meccanismo può venire azionato, in perfetta buona fede, anche dagli stessi genitori dei bambini, i quali, pur agendo al solo meritorio fine di tutelare i propri figli dal pericolo di reati gravi che possono pregiudicare la loro esistenza, inconsapevolmente trasmettono informazioni, formulano domande suggestive per la*

alla deposizione resa dalla vittima di una violenza sessuale posta in essere abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica, non costituendo la presenza di un handicap di per sé fattore ostativo della capacità testimoniale⁵.

L'indicazione della Suprema Corte non deve peraltro essere intesa nel senso di limitare deliberatamente la raccolta degli elementi di prova, specie ove si consideri che il principio di sufficienza delle propalazioni accusatorie della vittima postula una ponderazione più accurata della attendibilità intrinseca ed estrinseca della medesima.

In tale ottica, gli elementi raccolti *aliunde*, utili a corroborare circostanze sia pure secondarie del racconto, possono risultare determinanti per la valutazione positiva della credibilità della persona offesa, soprattutto – ma non solo – nel caso di soggetto sfiduciato come il minore o il portatore di handicap.

Ferma restando la centralità della narrazione del soggetto passivo del reato, eventualmente supportata da consulenza personologica espletata da un esperto in psicologia o psichiatria, vengono dunque in rilievo l'assunzione di sommarie informazioni di persone informate sui fatti, anche *de relato*⁶; l'acquisizione di documenti (fra gli altri: schede

preoccupazione ed ansia di scoprire una temuta verità ed in tal modo, involontariamente, condizionano i bimbi, che tendono a compiacersi con le loro risposte, che potrebbero rivelarsi pertanto non genuine": Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2011, n. 12283, in Foro it. 2013, 4, II, 224 (nota di: LEINERI). In argomento v. anche Cassazione penale, sez. III, 13 maggio 2010, n. 24248, in CED Cassazione penale 2010.

Secondo Cassazione penale, sez. III, 11 dicembre 2014, n. 551, in Responsabilità Civile e Previdenza 2015, 2, 632, "La valutazione sulla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abuso sessuale non deve avvenire con riferimento esclusivo alla intrinseca coerenza interna del racconto, dovendosi adeguatamente tenere conto di ogni altra circostanza concreta che possa influire su tale valutazione, dovendosi essa testimonianza inquadrare in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità".

La ponderazione della credibilità intrinseca ed estrinseca del racconto andrà supportata dall'accertamento – da effettuarsi eventualmente anche attraverso l'uso dell'indagine psicologica – dell'attitudine psicofisica del teste, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto; occorrerà altresì scandagliare il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute: *ex multis* Cassazione penale, sez. IV, 2 luglio 2015, n. 30352, Diritto & Giustizia 2015, 15 luglio; sez. III, 6 novembre 2013, n. 48090, in Diritto e Giustizia online 2013, 4 dicembre (nota di: PIRAS).

⁵ Fra le tante v. Cassazione penale, sez. III n. 45920 del 30 settembre 2014, in Responsabilità Civile e Previdenza 2014, 6, 2060, secondo cui "le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da ritardo mentale non sono di per sé inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto" (conforme sez. III, 23 maggio 2013, n.46377, CED Cassazione penale 2013).

Su questi temi v. più diffusamente R. PERRELLA-D. RUSSO, "La psicodinamica della relazione nelle procedure di valutazione giuridica. Il ruolo dello psicologo nel procedimento penale", Franco Angeli, 2018, pp. 73 ss.

⁶ Per la medesima ragione della fisiologica assenza di testimoni oculari, in questa materia, la giurisprudenza attribuisce particolare rilevanza alle confidenze eventualmente rese dalla vittima a terzi

anagrafiche e referti medici attestanti eventuali lesioni riportate o stati d'ansia, di cui sarà necessario dimostrare la derivazione causale dalla condotta in contestazione) e di atti relativi ad eventuali ulteriori procedimenti pendenti fra le stesse parti sia in sede penale sia in sede civile e presso il Tribunale per i minorenni; l'effettuazione di sopralluoghi o ispezioni (utili anche per descrivere luoghi, a riscontro di quanto riferito dalla vittima); perquisizioni e sequestri; servizi di osservazione, pedinamento, controllo; l'identificazione del responsabile, cui procedere *cum grano salis* tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dal renderlo edotto della pendenza di un procedimento a suo carico (qualora ne sia all'oscuro) ed eventuale interrogatorio.

Tra le fonti di prova a corredo del racconto della vittima di maltrattamenti e *stalking* spiccano, per la attualità del tema, le riproduzioni fonografiche di conversazioni cui la stessa abbia preso parte e le stampe di messaggi scambiati o ricevuti dall'autore del reato via posta elettronica o per messaggio, anche tramite *WhatsApp*, *Facebook* e simili applicazioni e *social network*.

Al riguardo, è ormai pacifica la relativa acquisibilità come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.

In particolare, con riferimento alla registrazione di iniziativa della persona offesa di colloqui cui la stessa prenda parte, non sussiste alcun dubbio in ordine alla acquisibilità della relativa riproduzione, trattandosi di circostanze su cui ben può riferire avendone contezza in quanto diretto interlocutore⁷.

Diversa è l'ipotesi di colloqui cui la vittima non prende parte: la relativa registrazione all'insaputa dei partecipanti equivale a intercettazione operata in violazione della relativa disciplina e come tale inutilizzabile. In tal caso, la captazione potrebbe, peraltro, integrare la fattispecie di cui all'art. 615 *bis* c.p.p.; sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “*il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe*”⁸.

in periodi non sospetti (Cassazione penale, Sez. III, 13 dicembre 2012, n. 1818, CED Cass., n. 249136).

⁷ Secondo Cassazione penale, sez. un., sentenza n. 36747 del 28 maggio 2003, “*La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce – sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali – prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p.*” (fonte Cass. pen. 2004, 21; Cass. pen. 2005, 6, 1996 (nota di: POTETTI); Cass. pen. 2004, 2094, nota di: FILIPPI).

⁸ Così Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 36109 del 14 maggio 2018, in *Diritto & Giustizia* 2018, 30 luglio, secondo cui Risponde del reato di cui all' art. 615 bis c.p. anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non

Allorquando le registrazioni fonografiche di conversazioni siano occultamente effettuate da uno degli interlocutori (nella specie, la vittima del reato) d'intesa con la polizia giudiziaria e attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti, la giurisprudenza in alcune pronunce ha ravvisato una violazione surrettizia della disciplina delle intercettazioni con conseguente inutilizzabilità delle riproduzioni. In altre le ha reputate inutilizzabili in assenza (dunque possibili a fronte) di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o di decreto dispositivo del pubblico ministero⁹.

Anche in relazione ai messaggi di posta elettronica, sms e *WhatsApp* la Corte di cassazione ha riconosciuto la natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e la legittima acquisizione mediante riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, che postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p., perché i suddetti testi non rientrano nel concetto di corrispondenza, la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito¹⁰.

Così risolta la problematica relativa alla possibilità e modalità di acquisizione delle riproduzioni di conversazioni verbali e scritte, occorre interrogarsi sulla relativa valenza probatoria.

È invero sempre più frequente la prassi delle persone offese di procedere alla captazione di conversazioni e alla trasfusione dei contenuti su supporti informatici (dischetti, penne usb) o più semplicemente, ove si tratti di messaggi scritti, alla relativa stampa, facendone produzione quali allegati alla querela. La estrapolazione di messaggi scritti e vocali avviene in tali casi in autonomia e si accompagna sovente alla eliminazione dei contenuti dalla fonte.

Siffatte modalità di acquisizione inibiscono agli inquirenti l'accertamento

risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti e con il loro consenso l'atto della vita privata (confermata, nella specie, la condanna per il marito che aveva ripreso la moglie nuda e intenta alla cura della persona).

In senso contrario alla configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata Cassazione penale, sez. V, n. 22221 del 10 gennaio 2017, in *Diritto & Giustizia* 2017, 8 maggio, *in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 -bis c.p. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che invece sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte; mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di vita privata si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato*".

⁹ Cassazione penale sez. IV, n.48084 dell'11 luglio 2017 (fonte: Cassazione Penale 2018, 9, 2937 (nota di: D'Alessio); Cassazione Penale 2018, 2, 595; CED Cass. pen. 2017).

¹⁰ In tal senso, da ultimo, vedi rispettivamente, Cassazione penale, sez. VI, n. 12975 del 6 febbraio 2020, in Cassazione Penale 2020, 12, 4664, concernente i messaggi di posta elettronica e, a proposito di messaggi *WhatsApp* e sms, Cassazione penale, sez. V, n. 839 del 20 ottobre 2020, in *Diritto & Giustizia* 2021, 13 gennaio.

della provenienza dei contenuti, dell'epoca di invio e ricezione, dell'utenza mittente (magari registrata nel cellulare della vittima come “non rispondere” piuttosto che “stalker” e simili appellativi), ma soprattutto di valutare i messaggi prodotti nel complesso della conversazione in cui sono inseriti (e da cui talvolta vengono selezionati arbitrariamente).

A tale ultimo proposito è utile riferire l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce rilevanza, ai fini della configurabilità dei delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 612-bis c.p., alla reattività della vittima (atteggiamento che potrebbe portare ad escludere lo stato di prostrazione psicologica postulato dal delitto di maltrattamenti in famiglia ovvero il perdurante e grave stato d'ansia e il fondato timore per la propria incolumità, eventi tipici del reato di atti persecutori)¹¹.

Appare dunque opportuno che i messaggi in questione siano acquisiti direttamente dalla fonte o che quantomeno la polizia giudiziaria ne verifichi la corrispondenza coi contenuti prodotti dalla parte.

In tal senso si è peraltro espressa la Cassazione, che ha sottolineato l'esigenza che i dati in questione siano acquisiti a cura degli inquirenti¹² e, in una recente pronuncia, ha reputato “*legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via WhatsApp e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 c.p.p., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni*”¹³.

¹¹ In tema di *stalking* cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 45648 del 14 novembre 2013, www.doppiadifesa.it, fermo restando che “*la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude automaticamente la configurabilità del delitto di atti persecutori, ma impone al giudice un più accurato onere di motivazione quanto alla sussistenza dell'evento in danno della persona offesa, quale lo stato d'ansia o di paura, l'effettivo timore per l'incolumità propria o di persone vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita*” (così Cassazione penale, Sez. 5, n. 17698 del 5 febbraio 2010, Marchino, Rv. 247226).

¹² Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 1822 del 12 novembre 2019, *Diritto & Giustizia* 2020, 20 gennaio.

Cassazione penale, n. 28269 del 28 maggio 2019, fonte: *Cassazione Penale* 2020, 2, 734; *CED Cass. pen.* 2019; *Ilpenalista.it* 2019 (nota di: Giordano), nel ribadire la natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. dei messaggi di posta elettronica già ricevuti o spediti e conservati nelle caselle di posta del computer, la cui acquisizione non soggiace alla disciplina delle intercettazioni telefoniche ex artt. 266 ss. c.p.p., ne ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio. Nel medesimo senso v. Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 29426 del 16 aprile 2019, in *Guida al diritto* 2019, 38, 102. Diverso ragionamento deve farsi, invece, per l'intercettazione di e-mail o altri messaggi similari (che di solito si attua attraverso la clonazione dell'account di posta elettronica), trattandosi di flusso di comunicazioni.

¹³ Così Cassazione penale, sez. V, n. 49016 del 19 giugno 2017, in *Cassazione Penale* 2018, 6, 2084,

In assenza di ulteriori riscontri oggettivi, gli elementi probatori così confezionati ripetono dunque la attendibilità della persona offesa che li produce, rischiando di non apportare alcun significativo contributo al quadro indiziario.

3. Prospettive rimediali. Divieto di comunicazioni indirette

Benché in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 572 c.p. e 612-bis c.p. siano applicabili misure cautelari detentive, nei casi meno gravi e comunque allorquando la condotta consista in aggressioni e molestie verbali, in presenza o col mezzo del telefono o tramite Internet, risultano adeguate le misure meno afflittive dell'allontanamento dalla casa familiare e/o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, salva la possibilità di aggravamento in caso di trasgressione.

Al riguardo è utile segnalare il filone giurisprudenziale secondo cui *“A norma dell’art. 282-ter comma 3 c.p.p. il giudice può vietare all’imputato di comunicare con le persone offese e con i loro prossimi congiunti «attraverso qualsiasi mezzo», espressione che, conformemente alla ratio della norma, consente di estendere il relativo divieto anche a comunicazioni non direttamente rivolte alla persona offesa ma che, in concreto, pervengono nella sfera ricettiva della stessa”*¹⁴.

Ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p. (*«Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»*), *«con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.*

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».

CED Cass. pen. 2018.

¹⁴ Ordinanza GIP Tribunale di Napoli Ufficio XLI del 15 novembre 2016. Nel medesimo senso si sono espressi l'Ufficio GIP di Napoli Nord e quello di Velletri.

La fattispecie rientra nel novero delle misure cautelari personali e, segnatamente, delle misure coercitive.

La disposizione è stata inserita nel codice di rito dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

In precedenza, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa poteva costituire oggetto di prescrizione accessoria alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, ai sensi del comma secondo dell'art. 282-*bis* c.p.p.

La finalità di entrambi gli istituti è quella di prevenire la reiterazione del reato in funzione di tutela specifica della persona offesa. Scopo delle misure in esame è, dunque, quello di neutralizzare la pericolosità sociale del responsabile, assicurando il completo svolgimento della vita sociale della vittima in condizioni di sicurezza da atteggiamenti aggressivi o comunque intrusivi posti in essere dall'autore del reato¹⁵.

In particolare, la previsione di cui all'art. 282-*ter* c.p.p., introdotta – non a caso – contestualmente al reato di *stalking*, rappresenta uno strumento duttile, in grado di adattarsi alle peculiarità del caso concreto e di inibire la condotta delittuosa nelle sue varie manifestazioni.

In proposito giova ricordare che la fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p. integra un reato di evento a condotta libera. Quest'ultima, consistente nel minacciare e/o molestare taluno, può, in concreto, essere realizzata attraverso comportamenti diversi, purché reiterati, che, isolatamente considerati, possono o meno assumere rilevanza penale (appostamenti, pedinamenti, comunicazioni telefoniche o telematiche, etc.).

Correlativamente, la misura cautelare in esame "ha assunto una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto; è compito del giudice del merito, pertanto, stabilire, in base alle concrete connotazioni assunte dalla condotta invasiva dell'agente, stabilire se questi debba tenersi lontano da luoghi determinati - in questo caso da indicare specificamente - ovvero se debba tenersi lontano, puramente e semplicemente, dalla persona offesa; e se una siffatta prescrizione debba essere accompagnata dal divieto

¹⁵ Come osservato da Cassazione penale, sezione V, sentenza 11 aprile 2012, n. 13568, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa appare preordinato "a quelle situazioni in cui la possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della generica incidenza sulla collettività, si indirizza specificamente nei confronti di un determinato soggetto passivo, ponendone in pericolo l'incolumità, la cui protezione acquisisce pertanto rilevanza in prospettiva cautelare".

di comunicare, anche con mezzi tecnici, con quest'ultima"¹⁶.

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato la necessità di rendere il contenuto delle misure in discorso sufficientemente determinato, anche al fine di evitare elusioni e problematiche applicative, attraverso, ad esempio, la individuazione specifica dei luoghi a cui il destinatario del provvedimento non si deve avvicinare o l'indicazione precisa della distanza da mantenere¹⁷.

Il richiamo alla determinatezza è, d'altra parte, più volte esplicitato nel testo degli artt. 282-*bis* c.p.p. e 282-*ter* c.p.p., laddove si prevede la possibilità di prescrivere il divieto di avvicinamento a «luoghi determinati» abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o dai prossimi congiunti o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una «determinata distanza» da tali luoghi o da tali persone.

La puntualizzazione del contenuto delle prescrizioni imposte, calibrando la misura alle peculiarità del caso concreto, assolve ad una duplice funzione, preservando il destinatario da indebite compressioni della libertà personale e assicurando, al contempo, la praticabilità del provvedimento stesso¹⁸.

Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato, ed applicandolo *mutatis mutandis* alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 282-*ter* c.p.p., il Gip presso il Tribunale di Napoli, nella ordinanza che si annota, ha ritenuto che la tutela offerta dalla disposizione testé citata "*va modellata, in concreto, in relazione alle specifiche esigenze del soggetto passivo, alla protezione della sua vita relazionale e alla persistenza della condotta persecutoria*".

Nel caso di specie, le persone sottoposte alle indagini – tre donne legate fra loro da vincoli di parentela – si erano rese responsabili di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato di una delle tre e della nuova compagna di lui, consistiti, fra l'altro, in pedinamenti e appostamenti nei pressi dei luoghi frequentati dalle persone offese nonché minacce, anche di morte, insulti e offese perpetrate mediante comunicazioni telefoniche o informatiche; in particolare la condotta veniva realizzata anche mediante comunicazioni “indirette” operate attraverso *post* dal tenore minatorio e/o

¹⁶ Il principio, espresso da Cassazione penale, sez. V, sentenza 11 aprile 2012, n. 13568, è stato ribadito nella sentenza 10 dicembre 2014, n. 5664, resa dalla medesima sezione.

¹⁷ cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 7 aprile 2011, n. 26819.

¹⁸ Da ultimo Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 luglio 2016, n. 30926, ha precisato che "*la limitazione delle libertà fondamentali dell'indagato/imputato deve essere sempre e comunque operata in rapporto di proporzionalità con le esigenze cautelari e con le contrapposte specifiche esigenze di tutela della persona offesa, avuto riguardo alla peculiare manifestazione della condotta lesiva*".

diffamatorio, inequivocabilmente riferibili alle vittime, pubblicati nei soli profili *social* delle indagate ma accessibili a chiunque, comprese le persone offese e i loro congiunti, i loro amici e, in genere, le persone riconducibili alla loro cerchia di relazioni e conoscenze.

A tal proposito, il GIP ha acutamente osservato che *"la tutela che si intende assicurare con il presente provvedimento sarebbe vanificata allorché il divieto di comunicazione dovesse intendersi stricto sensu come operante direttamente tra indagato e persona offesa e non dovesse estendersi a quelle forme di comunicazione indiretta la cui efficacia lesiva risulta persino maggiore attentando alla intera vita di relazione del soggetto passivo"*.

Conseguentemente, il giudice ha applicato alle persone sottoposte alle indagini la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, prescrivendo di non avvicinarsi alle abitazioni delle persone offese e, comunque, ai luoghi da costoro abitualmente frequentati, di mantenere una distanza pari ad almeno duecento metri da tali luoghi e, in ogni caso, dalle predette persone offese e di non comunicare, con qualsiasi mezzo, con le medesime, né di menzionarle o far loro comunque riferimento in *post*, messaggi, *chat*, foto, video e quant'altro, operati, non in modalità privata, attraverso il *web* o mediante qualsivoglia altra forma di comunicazione diffusa.

La decisione, oltre che coerente con la *ratio* della norma e conforme all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato, risulta al passo con l'evoluzione della vita sociale, rappresentando un valido strumento di contenimento di condotte delittuose che, così come i rapporti umani, si svolgono sempre più diffusamente (anche) nella parallela dimensione virtuale.